

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
180/2014/R/EEL**

**REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED  
ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (*SETTLEMENT*)**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*17 aprile 2014*

## **Premessa**

*Con il presente documento per la consultazione l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) delinea orientamenti e proposte di modifica al Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), focalizzandosi sulla revisione delle tempistiche di settlement e dell'articolazione delle sessioni di conguaglio. Inoltre, al fine di superare alcune delle criticità emerse nella gestione delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive, si illustrano delle proposte per migliorare le sessioni di conguaglio attraverso la revisione di alcuni obblighi informativi e l'introduzione di una fase di verifica delle rettifiche trasmesse dalle imprese distributrici a Terna per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica ([mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)) entro e non oltre il 19 maggio 2014.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Processi e Flussi Informativi tra gli operatori**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.290/284 fax 02.655.65.265**

## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>5</b>
Tempistiche per la determinazione e liquidazione delle partite fisiche ed economiche afferenti al <i>settlement</i> mensile .....	5
Articolazione delle sessioni di conguaglio .....	7
Fatturazione nell'ambito delle sessioni di conguaglio .....	8
<b>3. ORIENTAMENTI E PROPOSTE.....</b>	<b>9</b>
Orientamenti in merito alla revisione delle tempistiche per il <i>settlement</i> mensile.....	9
Orientamenti in merito alla revisione dell'articolazione delle attività attinenti alla regolazione delle rettifiche tardive nell'ambito delle sessioni SEM 1 e SEM 2.....	11
Orientamenti in merito alla revisione delle sessioni di conguaglio .....	13

## 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione si intende proporre alcune modifiche dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS) finalizzate a:
- a) rivedere le tempistiche di perfezionamento delle sessioni di *settlement* mensile con l'obiettivo di allinearsi alle disposizioni a regime previste ai sensi dell'articolo 22 del TIS;
  - b) minimizzare i rischi connessi ad una non corretta gestione delle attività eseguite dalle imprese distributrici e da Terna funzionali al perfezionamento delle sessioni semestrali di conguaglio.
- 1.2 Con riferimento alla precedente lettera a) le disposizioni attuali del TIS prevedono l'applicazione di tempistiche transitorie che consentono tempi lunghi per la determinazione e liquidazione delle partite economiche del *settlement* mensile; sebbene la determinazione di tali tempistiche sia subordinata in *primis* al momento in cui sono rese disponibili a Terna e agli Utenti del Dispacciamento (di seguito: UdD) le misure relative all'energia elettrica prelevata, a circa quattro anni dall'introduzione del TIS, si ritiene che si possa, anche sulla base di quanto successivamente esposto al punto 1.5, rivedere le previsioni attuali.
- 1.3 In relazione alla precedente lettera b), anche a seguito di alcune criticità riscontrate nel corso del 2013 relativamente alla gestione delle sessioni di conguaglio, sta emergendo la necessità di rivedere gli obblighi informativi previsti e il ruolo degli UdD nell'ambito delle suddette sessioni. Con le proposte di seguito illustrate, l'Autorità intende addivenire ad un quadro regolatorio efficace nel dare certezza ai soggetti coinvolti in merito alla determinazione delle partite fisiche ed economiche risultanti da rettifiche di dati di *settlement* e da rettifiche tardive, nell'ambito delle sessioni semestrali di conguaglio (le c.d. SEM 1 e SEM 2). Innanzitutto, si intende introdurre la possibilità per gli UdD di verificare e richiedere la correzione di dati di rettifica trasmessi dalle imprese distributrici, funzionali all'espletamento delle sessioni in questione, qualora incompleti o errati. In secondo luogo, si intende proporre alcune misure indirizzate a semplificare le attività svolte, in particolare rimodulando tra la SEM 1 e la SEM 2 la gestione delle rettifiche tardive.
- 1.4 E' importante sottolineare che il quadro di proposte di seguito illustrato si è potuto formulare in esito ad alcuni sviluppi introdotti nel sistema nel corso del 2013.

- 1.5 Innanzitutto nel corso del 2013, con il trasferimento di alcune attività di *settlement* al Sistema Informativo Integrato (SII), secondo quanto previsto della deliberazione 57/2013/R/com, e con la conclusione da parte di Terna di un importante progetto di miglioramento e ottimizzazione dei propri sistemi informativi, si sono venute a creare le condizioni per rivedere le tempistiche e migliorare le procedure per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di *settlement* mensile e di conguaglio.
- 1.6 Inoltre, nel corso dei primi mesi del 2013 sono state attuate le previsioni della deliberazione 65/2012/R/eel in tema di standardizzazione dei flussi informativi connessi alla gestione dei dati di misura resi mensilmente disponibili agli UdD; tale deliberazione ha previsto, oltre alla standardizzazione dei flussi periodici mensili, anche quella relativa alle rettifiche di dati di misura trasmessi mensilmente. L'attuazione della deliberazione 65/2012/R/eel rappresenta quindi un importante tassello per rivedere, anche ai fini della determinazione delle partite economiche di conguaglio, la gestione delle suddette rettifiche nell'ambito delle SEM.
- 1.7 Il presente documento è strutturato in due parti. La prima parte è riservata alla disamina delle motivazioni alla base degli interventi che si vogliono proporre in relazione alle tempistiche previste per il *settlement* mensile e alle tempistiche e al processo di svolgimento dei conguagli. La seconda sezione espone le proposte e gli orientamenti dell'Autorità in merito alle tematiche precedentemente descritte.

## **2. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'INTERVENTO**

### ***Tempistiche per la determinazione e liquidazione delle partite fisiche ed economiche afferenti al settlement mensile***

- 2.1 Il TIS disciplina le modalità di esecuzione da parte di Terna del *settlement* mensile, ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento relativi all'energia elettrica prelevata e dei corrispettivi di sbilanciamento anche con riferimento all'energia immessa (*settlement* mensile), definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali (sia con riferimento alle partite di *load profiling* e ai conguagli dell'illuminazione pubblica che con riferimento alle rettifiche di *settlement*) e definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive apportate ai dati di misura.

- 2.2 Il perfezionamento delle attività attinenti il *settlement* mensile, secondo le disposizioni transitorie previste dal TIS e attualmente applicate<sup>1</sup>, si conclude, con riferimento a ciascun mese (mese m), con la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo (m+2)<sup>2</sup>. Antecedentemente a tale data è previsto che:
- a) entro il giorno 20 del mese m+1 le imprese distributrici di riferimento, relativamente alla propria area, debbano trasmettere a Terna e al SII<sup>3</sup> una serie di informazioni funzionali alla determinazione dell'energia elettrica prelevata da attribuire a ciascun UdD<sup>4</sup>;
  - b) Terna determini entro il 15 del medesimo mese m+2 le partite fisiche attinenti a ciascun punto di dispacciamento (ovvero l'energia elettrica immessa e prelevata da ciascun punto di dispacciamento)
- 2.3 La determinazione delle partite fisiche di *settlement* mensile avviene quindi 45 giorni dopo la fine del mese di riferimento. La situazione a regime prevista ai sensi dall'articolo 22 del TIS prevede, invece, che la determinazione delle partite fisiche del *settlement* mensile sia perfezionata entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento e la liquidazione delle stesse sia effettuata entro il 10 del secondo mese successivo. L'applicazione delle tempistiche previste dal citato articolo 22 risulta preferibile, in quanto, consentirebbe *in primis* di ridurre le tempistiche di regolazione economica dei corrispettivi e quindi il ciclo di fatturazione di Terna (con una possibile riduzione della dimensione delle garanzie richieste) e, in secondo luogo, di determinare e rendere disponibili agli UdD le partite fisiche risultanti dal *settlement* mensile con scadenze tali da poter essere utilizzate quanto prima ai fini della programmazione nelle sessioni di mercato<sup>5</sup>.
- 2.4 Con il presente documento di consultazione si intende quindi proporre, anche alla luce delle attività di ottimizzazione delle procedure informatiche a supporto del *settlement* mensile condotte da Terna nel corso del 2013 e recentemente evidenziate agli uffici dell'Autorità, di rivedere le tempistiche per il perfezionamento dell'attività di *settlement*.

---

<sup>1</sup> Si veda nello specifico l'Articolo 79 del TIS.

<sup>2</sup> Termine previsto dallo schema di contratto per il servizio di dispacciamento allegato al Codice di rete.

<sup>3</sup> L'invio al SII delle informazioni funzionali alla determinazione dell'energia elettrica prelevata da attribuire a ciascun UdD è disciplinato dal comma 1.1 lettera h) della deliberazione 14 febbraio 2013 57/2013/R/COM che ha modificato il comma 38.1 del TIS.

<sup>4</sup> Tra cui l'invio dei dati di prelievo dei punti trattati su base oraria, dei dati dei prelievi corrispondenti ai punti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria e del valore del Prelievo Residuo di Area (nel seguito: PRA)

<sup>5</sup> Allo stato attuale le partite fisiche attinenti ad un determinato mese, ivi inclusi gli sbilanciamenti, possono essere considerate solo a partire dalla programmazione del terzo mese successivo .

### ***Articolazione delle sessioni di conguaglio***


- 2.5 Terna determina ai sensi dell'articolo 55 del TIS le partite fisiche ed economiche di conguaglio in due distinti momenti dell'anno. Entro il 15 dicembre dell'anno di competenza, con liquidazione entro il 31 dicembre, sono determinate le partite fisiche attinenti le rettifiche di *settlement*<sup>6</sup> relative al primo semestre di ciascun anno (SEM 1). Entro il 15 luglio sono invece determinate le rettifiche relative all'anno precedente, diverse da quelle già trattate nella sessione SEM 1, con liquidazione entro il 31 luglio (SEM 2).
- 2.6 L'espletamento dell'attività di conguaglio con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari (conguaglio per l'illuminazione pubblica e conguaglio *load profiling* per i punti di prelievo non trattati su base oraria) avviene nell'ambito delle medesime tempistiche previste nella SEM 2.
- 2.7 Infine, nell'ambito delle tempistiche previste per il perfezionamento della SEM2 sono anche determinate le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive. Tali partite economiche riguardano rettifiche a dati<sup>7</sup> comunicati a Terna dopo il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza. In generale, le rettifiche tardive trattate nell'ambito della SEM 2, possono avere profondità storica non superiore a 5 anni.
- 2.8 Nella SEM 2 vengono pertanto svolte tutte le attività precedentemente descritte, e cioè, il conguaglio generato da rettifiche di *settlement*, il conguaglio per l'illuminazione pubblica, il conguaglio *load profiling* e il conguaglio generato da rettifiche tardive, determinando una sovrapposizione di attività svolte da Terna che risulta non ottimale ai fini delle gestione e determinazione delle partite fisiche ed economiche da attribuire a ciascun UdD. La concentrazione, di fatto nei mesi di giugno e luglio, di tali attività potrebbe comportare ritardi e accrescere il rischio di attribuzione di oneri non dovuti conseguenti ad errori materiali che risulterebbero difficilmente individuabili e sanabili secondo le tempistiche previste.

---

<sup>6</sup> In generale le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* riguardano tre tipologie di dati di misura:

- i dati relativi alle immissioni, eventualmente profilate in via convenzionale;
- i dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- i dati relativi al Prelievo Residuo di Area.

<sup>7</sup> Dati di misura di *settlement* e di ulteriori rettifiche relative ai dati di misura dell'energia effettivamente prelevata e comunicati per i conguagli su base annuale in riferimento ai punti di prelievo non trattati orari.



2.9 Con il presente Documento si intende pertanto proporre alcune modifiche al TIS finalizzate alla rimodulazione delle attività di conguaglio attinenti alle rettifiche tardive tra le due sessioni semestrali SEM 1 e SEM 2, in modo da distribuire in maniera ottimale le attività svolte per la finalizzazione delle medesime sessioni.

### *Fatturazione nell'ambito delle sessioni di conguaglio*

2.10 Come anticipato in premessa, una delle finalità del presente DCO è quella di introdurre, nell'ambito delle sessioni di conguaglio<sup>8</sup> una fase di verifica e correzione dei dati di misura comunicati dalle imprese distributrici a Terna.

2.11 L'attuale svolgimento delle sessioni di conguaglio, non permette all'UdD di avere evidenza dei dati aggregati dall'impresa distributtrice di riferimento e comunicati a Terna prima della trasmissione da parte di Terna delle partite fisiche ed economiche determinate nelle due SEM, secondo le tempistiche descritte nel precedente paragrafo. Pertanto, qualora l'UdD riscontrasse un errore nei dati di rettifica, non ci sarebbe il tempo per procedere alla rettifica e al nuovo invio dei dati.

2.12 In dettaglio, per dare certezza in merito alla determinazione delle partite fisiche, i dati dei conguagli e delle rettifiche trattati nell'ambito della SEM 2, acquisiscono carattere definitivo

<sup>8</sup> Nell'ambito del presente documento di consultazione, è importante sottolineare che quando viene fatto generico riferimento alle sessioni di conguaglio si intende ricomprendere tutte le attività precedentemente descritte, e cioè, il conguaglio generato da rettifiche di *settlement*, il conguaglio per l'illuminazione pubblica, il conguaglio *load profiling* e il conguaglio generato da rettifiche tardive, che avvengono nell'ambito della SEM 2.

il 20 maggio dell'anno in cui sono comunicate<sup>9</sup>. Tutte le rettifiche ai dati di misura inviate a Terna successivamente a tale termine vengono considerate rettifiche tardive e non possono essere processate prima della sessione di conguaglio per le rettifiche tardive prevista l'anno successivo. Ad oggi, quindi, manca la possibilità di correggere nell'ambito della medesima SEM un errore riscontrato nella stessa.

2.13 Con il presente documento di consultazione si intende pertanto proporre una revisione degli obblighi informativi funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio in modo tale da consentire agli UdD di segnalare eventuali errori e permettere alle imprese distributrici di inviare i dati corretti nell'ambito della medesima SEM.

2.14 Come già anticipato nell'introduzione, l'intervento proposto nel seguito del presente documento di consultazione, è reso possibile anche grazie alla standardizzazione dei flussi di misura regolata dalla deliberazione 65/2012/R/eel, prima della quale non era sancito nessun obbligo relativamente alla messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura.

### **3. ORIENTAMENTI E PROPOSTE**

#### ***Orientamenti in merito alla revisione delle tempistiche per il settlement mensile***

3.1 Le tempistiche attualmente previste dal TIS per perfezionare il *settlement* mensile sono state definite in modo tale da prevedere una finestra temporale adeguata per quantificare le partite fisiche ed economiche da attribuire a ciascun UdD dal momento di messa a disposizione a Terna dei dati di misura da parte delle imprese distributrici. L'attuazione delle tempistiche previste ai sensi dell'articolo 22 del TIS per il perfezionamento del *settlement* mensile risulta fattibile solo a fronte di una complessiva revisione dei processi di messa a disposizione dei dati e dell'attività di aggregazione. Ciononostante, nel corso del 2013 sono intervenuti alcuni cambiamenti che potrebbero comunque consentire di migliorare le tempistiche del TIS transitoriamente applicate, avvicinandosi a quelle previste dal citato articolo 22.

3.2 Il primo consiste nel consolidamento da parte di Terna, a fine 2013, di un progetto di ottimizzazione dei processi e delle procedure informatiche a supporto del *settlement* mensile

---

<sup>9</sup> Specificatamente:


a) l'articolo 43, disciplina le comunicazioni ai fini delle determinazioni delle partite relative ai conguagli annuali che si riferiscono all'anno precedente,  
b) l'articolo 75, disciplina le rettifiche di settlement e le rettifiche tardive.

iniziato proprio al fine di consentire l'allineamento delle attuali tempistiche a quelle dell'art.22. Il secondo invece è dato dal trasferimento in capo al SII di parte delle attività e responsabilità inerenti la messa a disposizione dei dati di *settlement* secondo quanto previsto ai sensi della deliberazione 57/2013/R/com<sup>10</sup>.

- 3.3 Alla luce delle novità intervenute, risultanti nell'ottimizzazione dei processi e nella riduzione del carico delle attività svolte nell'ambito del *settlement* mensile e delle sessioni di conguaglio in capo a Terna, si intende prevedere di anticipare le tempistiche per il consolidamento del *settlement* mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e in particolare prevedere che Terna renda disponibili agli UdD le partite fisiche e i corrispettivi attinenti al mese di riferimento entro il trenta del mese successivo. Tale cambiamento consentirebbe di anticipare di quindici giorni la messa a disposizione delle partite fisiche e dei corrispettivi rispetto a quanto attualmente previsto ai sensi dei commi 79.2 e 79.4 del TIS.

**Q1.** Si condivide la revisione delle tempistiche proposta? In caso negativo, si ritengono preferibili le disposizioni previste transitoriamente dal TIS?


- 3.4 Con riferimento ai pagamenti, alla luce di quanto proposto al precedente comma, si intende attuare quanto previsto a regime ai sensi del comma 22.2 del TIS e pertanto prevedere che i corrispettivi vengano liquidati entro il giorno 10 del secondo mese successivo. Peraltro, ciò confermerebbe quanto già previsto transitoriamente con riferimento al tempo massimo di pagamento dal termine di messa a disposizione delle partite fisiche, lasciando quindi agli UdD dai 6 agli 8 giorni lavorativi per versare/ricevere a/da Terna i corrispettivi dovuti.



<sup>10</sup> Ai sensi del comma 38bis.2 del TIS, previsto dalla Deliberazione 57/2013/R/com, il SII rende disponibili a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento e i CRPU attribuiti a ciascun UdD relativi al medesimo mese.

***Orientamenti in merito alla revisione dell'articolazione delle attività attinenti alla regolazione delle rettifiche tardive nell'ambito delle sessioni SEM 1 e SEM 2***

- 3.5 La maggior parte delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive dei dati di misura, stante quanto evidenziato da Terna all'Autorità in esito ad un'analisi avente ad oggetto il periodo 2008 – 2012, si concentra nei due anni immediatamente precedenti all'anno di esecuzione della SEM<sup>11</sup>.
- 3.6 Con il presente documento si intende superare l'attuale impostazione del TIS che prevede di trattare le rettifiche tardive in un'unica sessione di conguaglio contestuale al conguaglio *load profiling* e alla sessione SEM 2. In particolare si intende prevedere che nell'ambito delle tempistiche di perfezionamento della SEM 2, Terna gestisca e determini le partite fisiche ed economiche relative a rettifiche tardive di dati di misura del primo anno immediatamente precedente a quello di riferimento (Y-1, oggetto delle rettifiche di *settlement* della SEM 2 in questione) e che la determinazione dei rimanenti anni, dal terzo al quinto<sup>12</sup> anno antecedente l'anno di svolgimento della SEM (di seguito: rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2) avvenga nella SEM 1 successiva.



- 3.7 La proposta delineata al precedente punto consentirebbe di gestire nell'ambito delle tempistiche della SEM 2 esclusivamente le rettifiche tardive che incidono con maggiore

<sup>11</sup> Tale segnalazione è pervenuta nell'ambito di quanto illustrato da Terna all'Autorità in un documento relativo all'ottimizzazione dei processi legati alle attività di *settlement*.

<sup>12</sup> Come illustrato al punto 3.10, possono essere oggetto di conguaglio anche le rettifiche tardive relative al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente la SEM, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza.

rilevanza per i conguagli di pertinenza di ciascun UdD, assicurando che l'intero processo di determinazione delle partite fisiche ed economiche in questione venga svolto superando le difficoltà oggettive che possono venire a determinarsi per l'attuale sovrapposizione delle attività attinenti a tutti conguagli e, quindi, correttamente nei termini previsti.

**Q2. Quali ulteriori previsioni potrebbero essere introdotte per ottimizzare la gestione delle rettifiche tardive nell'ambito delle due sessioni semestrali di conguaglio SEM 1 e SEM 2?**

- 3.8 Fatto salvo quanto proposto nel successivo paragrafo con riferimento alla revisione delle tempistiche per le sessioni di SEM, il differimento delle rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2 (oggi oggetto della SEM 2) nell'ambito della SEM 1 dell'anno successivo richiederebbe di liquidare le partite economiche oggetto di rettifiche senza la possibilità di compensare gli importi dovuti con riferimento a ciascun anno integralmente con tutti gli anni oggetto di rettifica (come avviene attualmente nell'ambito della SEM 2); tuttavia si ritiene che tale effetto, considerato quanto sopra evidenziato<sup>13</sup>, comporterebbe un impatto finanziario sugli operatori che sarebbe verosimilmente molto contenuto.
- 3.9 La liquidazione delle partite economiche relative alle rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2 determinate nella SEM 1 avverrebbe per ciascun UdD con le medesime tempistiche previste per la regolazione economica delle rettifiche di *settlement* del primo semestre dell'anno, e pertanto entro il 31 dicembre. La proposta in oggetto che vedrebbe il venir meno della coincidenza in ciascun anno fra la determinazione delle rettifiche tardive antecedenti l'anno Y-2 e la SEM 2, comporta inoltre la rimodulazione dei pagamenti anche a carico dell'Acquirente Unico. Pertanto, con riferimento ai conguagli tardivi determinati nella SEM 1, la liquidazione delle partite economiche a carico dell'Acquirente Unico avverrà entro i medesimi termini previsti per le altre partite economiche determinate nella SEM 1.

**Q3. Quali criticità si ritiene possa generare il differimento delle rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2 in relazione alla liquidazione delle partite di conguaglio tardivo?**

- 3.10 Per consentire lo spostamento nella SEM 1 della gestione delle rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2 devono necessariamente essere riviste le tempistiche di comunicazione di tali rettifiche tardive e la loro validità. A tal fine, si intende prevedere che entro le medesime tempistiche previste per l'invio dei dati della SEM 1 e descritte nel successivo paragrafo, debbano essere comunicate le rettifiche tardive relative:

<sup>13</sup> Ovvero che l'ammontare delle rettifiche tende a concentrarsi nell'ambito delle rettifiche di *settlement* dell'anno di riferimento e delle prime rettifiche tardive relative all'anno precedente,

- a) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del terzo e del quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente;
- b) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;
- c) ai dati rilevanti per i conguagli annuali del terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente.

### ***Orientamenti in merito alla revisione delle sessioni di conguaglio***


- 3.11 La proposta di seguito illustrata attiene alla revisione del TIS nelle parti relative alle modalità e alle tempistiche di svolgimento delle sessioni di conguaglio SEM 1 e SEM 2. In linea di principio, la proposta prevede l'introduzione in ciascuna sessione di conguaglio di una finestra temporale adibita alla verifica delle rettifiche trasmesse a Terna da parte delle imprese distributrici, preliminare all'avvio delle attività di *settlement* da parte di Terna.
- 3.12 Si ritiene opportuno sottolineare, che al fine di garantire un risultato ottimale della suddetta fase di verifica e quindi degli esiti delle SEM, l'Autorità intende prevedere una revisione sia delle tempistiche che del contenuto dei flussi informativi intercorrenti tra imprese distributrici, Terna e UdD nell'ambito delle SEM.
- 3.13 Conseguentemente, si intende pertanto prevedere che gli UdD possano verificare i suddetti dati inviati a Terna dalle imprese distributrici nell'ambito delle sessioni di conguaglio e segnalare eventuali anomalie alle imprese distributrici di competenza.
- 3.14 I vantaggi che ci si aspetta derivino dall'introduzione della fase di verifica descritta, si manifestano in termini di migliore qualità dei dati utilizzati nei conguagli con una sensibile riduzione del rischio di determinazione di oneri non dovuti a causa di errori nelle rettifiche, attualmente impossibili da sanare in tempo utile per il regolare svolgimento delle sessioni di conguaglio. Di seguito vengono descritte le modifiche funzionali all'introduzione di tale proposta, sia con riferimento alle tempistiche di messa a disposizione dei dati che con riferimento al contenuto informativo degli stessi.

#### *Revisione degli obblighi informativi*

- 3.15 Ad oggi, nell'ambito degli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche, le imprese distributrici sottese sono tenute a fornire alla

propria impresa distributrice di riferimento le misure relative ai punti di prelievo trattati su base oraria, ai punti di prelievo non trattati su base oraria, ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, entro il 5 maggio. Si intende prevedere di anticipare l'invio dei medesimi dati al 30 aprile.

- 3.16 Le imprese distributrici di riferimento, ad oggi, comunicano entro il 20 maggio a Terna i dati aggregati di propria competenza e delle imprese distributrici sottese; si intende modificare tale previsione anticipando al 15 maggio l'invio dei suddetti dati aggregati (*invio provvisorio*).
- 3.17 Entro il secondo giorno lavorativo dopo il 15 maggio, si intende prevedere che Terna metta a disposizione degli UdD le rettifiche ricevute, così come trasmesse dalle imprese distributrici di riferimento, secondo quanto previsto al 3.19. A seguito della pubblicazione da parte di Terna dei dati aggregati, gli UdD segnalano eventuali anomalie alle imprese distributrici di competenza entro il 21 maggio.
- 3.18 Le imprese distributrici sottese dovrebbero verificare le segnalazioni e inviare le rettifiche corrette alle imprese distributrici di riferimento entro il 25 maggio mentre le imprese distributrici di riferimento dovrebbero verificare le segnalazioni di propria competenza, aggregare le rettifiche corrette e inviare i dati a Terna entro il 31 maggio (*invio definitivo*).
- 3.19 Analogamente a quanto previsto per la SEM 2, la SEM 1 dovrebbe svolgersi secondo le tempistiche di seguito descritte. Entro il 30 settembre le imprese distributrici sottese adempiono agli obblighi informativi verso le imprese distributrici di riferimento, le quali provvedono all'invio provvisorio delle rettifiche a Terna entro il 15 ottobre. Entro 2 giorni lavorativi da tale data, Terna mette a disposizione degli UdD le rettifiche ricevute, così come trasmesse dalle imprese distributrici di riferimento e gli UdD segnalano eventuali anomalie alle imprese distributrici di competenza entro il 21 ottobre. Le imprese distributrici sottese verificano le segnalazioni e inviano le rettifiche corrette alle imprese distributrici di riferimento entro il 25 ottobre, le imprese distributrici di riferimento verificano le segnalazioni di propria competenza, aggregano le rettifiche corrette e provvedono all'invio definitivo dei dati a Terna entro il 31 ottobre.
- 3.20 Nel grafico di seguito riportato viene sintetizzata la *timeline* delle sessioni di conguaglio in esito alle proposte formulate nel presente e nel precedente paragrafo e i periodi di competenza oggetto delle SEM:



**Q4.** Si ritengono correttamente individuate le modalità proposte per consentire la fase di verifica?

**Q5.** Si ritiene che le tempistiche e le scadenze degli obblighi informativi siano state opportunamente individuate?

#### *Contenuto degli obblighi informativi*

3.21 Ai fini della pubblicazione da parte di Terna di cui al punto 3.16, per consentire la verifica dei dati e per limitare l'impatto operativo a carico delle imprese distributrici di riferimento, si intende prevedere che le stesse comunichino a Terna anche i dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese evidenziandoli separatamente. Tale previsione dovrà essere applicata anche con riferimento all'invio definitivo.

**Q6.** Quali ulteriori previsioni si ritiene possano essere introdotte per consentire lo svolgimento della fase di verifica?

#### *Carattere definitivo degli obblighi informativi*

3.22 In base a quanto proposto, i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento acquisiscono carattere definitivo il 31 maggio per la SEM 2 e il 31 ottobre per la SEM 1. La liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement e rettifiche tardive, in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente dovrebbe aver luogo entro il 31 luglio e il 31 dicembre.

3.23 Si ritiene opportuno sottolineare che, al fine di garantire un risultato ottimale degli esiti delle SEM e di assicurare il regolare svolgimento delle sessioni di conguaglio, la data prevista quale termine della fase di verifica è vincolante e dunque le rettifiche acquisiscono carattere

definitivo dalla data prevista per l'invio definitivo. Eventuali rettifiche non inviate nei tempi previsti verranno considerate rettifiche tardive, secondo quanto disciplinato dal TIS.

*Tempistiche di implementazione*

- 3.24 Infine, l'Autorità intende prevedere che gli orientamenti proposti siano implementati nel corso del 2015. In particolare, con riferimento alle proposte relative alla revisione delle tempistiche per la determinazione e liquidazione delle partite inerenti il *settlement* mensile a decorrere dal mese di gennaio 2015; mentre le proposte relative all'articolazione delle sessioni di conguaglio e all'introduzione della fase di verifica a decorrere dalla sessioni SEM 2 2014, effettuata nel 2015.

**Q7.** *Si condividono le tempistiche di implementazione proposte?*